



LEGAMBIENTE

TOSCANA ONLUS

VIA G. ORSINI, 44 • 50126 FIRENZE • TEL. 055.6810330 • FAX 055.6811620
E-MAIL: info@legambientetoscana.it • C.F. 94022440484 • P. IVA 04905420487

Firenze, li 6 aprile 2018

Al Sindaco di Altopascio
Sara D'Ambrosio
Piazza Vittorio Emanuele, 24
55011 – Altopascio (LU)

Al Presidente della Regione Toscana
Enrico Rossi
Piazza Duomo, 10
50122 – Firenze

All'Assessore Regionale alla Pianificazione del Territorio
Vincenzo Ceccarelli
Via di Novoli, 26
50127 – Firenze

Alla Direzione Urbanistica e Politiche abitative della Regione Toscana
C.A. Aldo Ianniello
Via di Novoli, 26
50127 – Firenze

Inviata per PEC

Oggetto: osservazioni alla Variante per attività produttive ex art. 35 della LR 65/2014 (Norme per il Governo del Territorio) – ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010 – finalizzata alla deroga di altezza per il comparto 10 della zona industriale Altopascio 1 del RUC, in località detta “Cerbaia”

Egregi,

il sottoscritto Arch. Fausto Ferruzza, non in proprio, bensì nella sua qualità di Presidente e Rappresentante Legale di Legambiente Toscana ONLUS, con sede legale in Via Giampaolo Orsini 44 a Firenze

visti

gli esiti della seduta della Conferenza di Servizi del 6 febbraio 2018, convocata dal Comune di Altopascio ai sensi degli artt. 14-14 quinquies della L. 241/1990, oltre ai contenuti di merito della successiva Determinazione N. 127 del 26 febbraio 2018, con cui si dà pubblicamente atto che detta Conferenza di Servizi decisoria, in forma simultanea e modalità sincrona, relativa alla Variante Semplificata ex art. 35 della LR 65/2014, stabilisce un aumento dell'altezza massima per il comparto 10 della Tav. 12 “Zona Produttiva Altopascio 1” del RU (cfr. BURT N. 10 del 7/03/18, p.182); vista, più in generale, la proposta progettuale (in prima e seconda istanza) della Società Proponente “Beniceltex SpA”;

considerato che

- l'area produttiva oggetto dell'intervento, intesa col toponimo di *Cerbaia*, si colloca ai margini di un'ampia area industriale, nel Comune di Altopascio, esistente fin dagli anni Sessanta, ma ai margini del grande cratere palustre del Lago di Sibolla;
- l'area interessata dal progetto ricade più precisamente nell'area di ricarica (sia superficiale che profonda) della falda lacustre, nella zona che il PSC denomina "*Sottosistema Funzionale Ambientale del Lago di Sibolla*", che ricomprende nel suo perimetro la Riserva, l'area contigua e l'area gravata da vincolo paesaggistico in quanto a distanza inferiore ai 300 m dalla sponda lacustre, come da art. 142 comma 1, lettera b) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
- l'area ricade, ancora, sia pur parzialmente, nella Tavola 3C del RUC di Altopascio *Carte dei Vincoli – Ambito del Lago di Sibolla*, ove è apposto il vincolo *ope legis* ex L. 431/1985, art. 1, comma b) già menzionato al punto precedente;
- il Piano Strutturale Comunale riconosce alle aree ricomprese in tale Sottosistema non solo il ruolo di salvaguardia sull'habitat del Lago (art.31, p.4), ma anche la dotazione di Invarianti Strutturali di capitale importanza per l'identità altopascina, tra cui (p. 5c): *paesaggi agrari di rilevante valore ambientale e visuali panoramiche*;
- il Piano Strutturale Comunale riconosce la vigenza delle normative nazionali e comunitarie volte alla tutela delle aree protette, anche per le aree del Sottosistema (come Cerbaia) che siano *stricto sensu* esterne al Perimetro della Riserva;
- la "Riserva del Lago di Sibolla", istituita nel 1996 nell'ambito della strutturazione del Sistema di Rete Natura 2000 e designata perciò in ruolo come ZSC-ZPS, è stata poi insignita quale "Zona Umida d'importanza internazionale" ai sensi della Convenzione di Ramsar, con DM N. 305 del 21 ottobre 2013;
- il PIT/PPR della Regione Toscana (approvato con delibera del CRT N. 37 del 27 marzo 2015) nella Scheda d'Ambito della Lucchesia cita testualmente (pp. 21-25): "Lungo il limite orientale dell'ambito, di notevole interesse geomorfologico è la pianura terrazzata delle *Cerbaie*, con l'invaso relitto del Lago di Sibolla, di origine tettonica, uno degli ambienti naturali più pregiati d'Italia" e poi nella Disciplina d'Uso (p. 60) al punto 1.1 prescrive di "evitare i processi di consumo di suolo delle pianure alluvionali con particolare riferimento all'area circostante la Riserva Naturale del Lago di Sibolla, alla zona settentrionale dell'ex Lago del Bientina, etc."

tutto ciò visto, premesso e considerato

con l'avvertenza che le suddette considerazioni preliminari sono parte integrante del presente documento

OSSERVA

- 1) La **carenza di motivazione** del nulla osta rilasciato in campo **paesaggistico**, dai funzionari del MiBACT, in ordine a un presunto e mai dimostrato "*effetto di allineamento all'edificato limitrofo*". Se, infatti, lo stesso Responsabile del Procedimento, Geom. Andrea Guerzoni, alla Società proponente rispondeva in prima istanza e testualmente (il 4 dicembre 2017): "*Il progetto della Beniceltex Spa contrasta con le prescrizioni dell'Art. 7 dell'Elaborato 8B della Disciplina dei Beni Paesaggistici del PIT/PPR e, in particolare, la richiesta tendente ad ottenere la realizzazione di un manufatto alto 30 ml risulta disattendere le prescrizioni di cui al punto 3) (compromissione delle visuali connotate da elevato valore estetico percettivo) e 5) (occlusione di varchi e visuali panoramiche, che si aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico verso i laghi) dell'art. 7.3*" non è comprensibile come la riproposizione dello stesso identico progetto, col solo

accorgimento dell'abbassamento dell'altezza legale dell'edificio principale a **23 ml**, possa ottemperare a quei requisiti richiesti dal vigente Regolamento Urbanistico che per l'area produttiva della Cerbaia prevede un'altezza massima ammissibile di **12 ml**. Stupisce, d'altra parte, che in sede decisoria non sia stata prodotta alcuna documentazione fotografica e percettiva a sostanziare e corroborare la convinzione "che la visuale sul paesaggio è già ostacolata dagli edifici esistenti" (cit. Conferenza di Servizi, 6/2/2018), sulla quale è interamente fondata la determinazione del rilascio del Nulla Osta degli Uffici distaccati del MiBACT.

- 2) L'obbligo dell'attivazione della procedura di **Valutazione d'Incidenza Ambientale** (VincA) e, quindi, della **Valutazione Ambientale Strategica** (VAS) per piani, programmi e proposte di Varianti al SUG di questa complessità e di questa natura. In ordine al primo obbligo, basta citare quanto correttamente dispone la LR 30/2015 (*Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico/ambientale regionale*), all'art. 88: "I proponenti di interventi o progetti che interessano in tutto o in parte pSIC e siti della Rete Natura 2000, o che possono avere incidenze significative sugli stessi siti, anche se ubicati al loro esterno, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano alle autorità competenti di cui al presente articolo, ai fini della valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del DPR 357/1997, un apposito **studio** volto a individuare i principali effetti sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo". E in effetti la Società Proponente ha sentito la necessità di demandare tale studio alla Biologa Chines. Ma nonostante la corretta trasmissione della documentazione preliminare alla VincA, agli uffici preposti della Regione, in nessun atto pubblico della Procedura (vedasi Conferenza di Servizi e conseguente Determina N. 127 del 26/2/2018) viene evidenziato l'avvio di tale procedimento né tanto meno, come sostanzialmente sarebbe logico attendersi, la necessità di redigere la VincA vera e propria. Da qui, a cascata, discenderebbe il secondo obbligo disatteso, circa l'effettuazione di una preventiva e accurata Valutazione Ambientale Strategica (VAS), come esplicitamente richiesto dall'art. 5 lettera b) della LR 10/2010 (*Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza "VincA"*): "Sono obbligatoriamente soggetti a VAS: (...) i piani e i programmi per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e di quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione di incidenza (...)".

Considerazioni conclusive

La scrivente associazione ritiene non sufficientemente motivate le ragioni che hanno portato in sede decisoria all'assunto, invero assai sconcertante e problematico, per il quale in un comparto urbanistico ad altissima fragilità ambientale e paesaggistica, si possa procedere al raddoppio delle altezze legali ammissibili (da **12m** a **23m!**). Con ciò creando un precedente, che sarebbe meglio a nostro avviso definire *vulnus*, su tutti i 77.000 mq di cui è sostanziata la superficie del Comparto 10 dell'UTOE "Cerbaia", nel Comune di Altopascio.

Con ciò, si ritiene di dover richiedere l'annullamento della Procedura in esame e la rimessa in pristino delle condizioni già stabilite dagli Strumenti Urbanistici Generali vigenti che per l'area prescrivono altezze massime di 12m.

Distinti saluti.



Arch. **Fausto Ferruzza**
Presidente di Legambiente Toscana
Responsabile Nazionale Paesaggio Legambiente